

Trust e tassazione in uscita: questioni ancora aperte

Stefano Loconte - Professore straordinario di Diritto Tributario presso l'Università degli Studi LUM Riccardo Sansoni - Avvocato - Loconte & Partners

L'imposta sulle successioni e donazioni è dovuta in seguito ai trasferimenti ai beneficiari del patrimonio vincolato in trust: con questa affermazione, contenuta nella bozza di circolare sulla disciplina dei trust, in consultazione fino al 30 settembre, l'Agenzia delle Entrate accoglie l'orientamento della Cassazione sulla "tassazione in uscita". Ma le vicende relative alla vita di un trust sono sempre e soltanto produttive di liberalità (come tali soggette all'imposta sulle successioni e donazioni) o, piuttosto, vi sono anche casi in cui le finalità realizzate sono differenti, come tali suscettibili di essere assoggettate ad altre imposte? Pensando ai possibili impieghi del trust diversi da quello liberale, uno per tutti il trust di garanzia, la risposta da dare sembrerebbe andare in quest'ultimo senso.

L'emissione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, di una circolare sull'**imposizione indiretta del trust** era da tempo attesa, questo a fronte di una copiosa giurisprudenza di legittimità sulla tassazione "in uscita" che, ormai, si era stratificata. Eppure, in realtà, lo scorso 11 agosto la circolare è stata diffusa soltanto in modalità consultazione, con possibilità di inviare proposte e osservazioni sino al 30 settembre. E di proposte e osservazioni ce ne sarà senz'altro bisogno. Diversi, infatti, sono i corollari che non sembrano essere stati debitamente affrontati.

La circolare, inoltre, riprende il tema della tassazione diretta del trust e detta chiarimenti sull'applicazione dell'art. 47-*bis* TUIR riguardo ai redditi prodotti dai trust opachi stabiliti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata.

Infine, la circolare approfondisce in relazione al trust gli aspetti relativi al monitoraggio fiscale, nonché l'applicazione dell'IVIE e dell'IVAFE.

Leggi anche

- [Trust e obblighi di monitoraggio fiscale in capo ai beneficiari. Serve maggiore chiarezza](#)
- [Trust: cambia il momento impositivo per donazione e successione. Quale regime transitorio?](#)

L'inquadramento del trust

Nelle prime pagine della bozza del provvedimento viene riportato un inquadramento teorico dell'istituto del trust ove, in maniera un po' approssimativa, si fa riferimento a "un rapporto giuridico fiduciario mediante il quale un soggetto definito disponente - con un negozio unilaterale, cui generalmente seguono uno o più atti dispositivi - trasferisce ad altro soggetto, definito trustee, beni affinché quest'ultimo li gestisca e li amministri, coerentemente, con quanto previsto dall'atto istitutivo, per il raggiungimento delle finalità del disponente [...]. Nell'ipotesi in cui sia lo stesso disponente ad essere designato quale trustee si dà luogo ad un trust cd. autodichiarato".

Più opportunamente, sarebbe stato preferibile sottolineare come l'**atto istitutivo di un trust** dia vita ad un **negozio gestorio** mediante il quale il disponente incarica il trustee di compiere uno o più atti giuridici, ma anche materiali, per l'assolvimento di talune finalità. In funzione di quest'incarico, con l'atto o gli atti di dotazione, il disponente trasferisce al trustee uno o più beni o diritti per assolvere all'incarico affidatogli. I beni attribuiti al trustee diventano di sua titolarità, ma segregati rispetto al suo patrimonio (analogamente in caso di trust

autodichiarato). La **fiducia** nei confronti del trustee rileva, da un lato, perché il trustee è obbligato ad agire nel rispetto di quanto previsto dall'atto istitutivo e per l'assolvimento delle finalità ivi indicate e, dall'altro, perché la fiducia modifica le situazioni giuridiche di cui il trustee diviene titolare, le quali non sono piene ed assolute, bensì conformate per contenuto alle finalità del singolo trust ed alle regole dell'atto istitutivo.

Sulla base dell'inquadramento del trust nell'ambito dei negozi gestori, appare ancora più chiaro come esso possa essere impiegato per realizzare le **finalità più varie**. Rileva correttamente l'Agenzia come il trust possa essere impiegato per finalità di tipo **familiare, assistenziale** o in vista di **successione**, quindi con finalità **liberale**. Il trust, inoltre, può essere impiegato per realizzare **garanzie** o, a certe condizioni, con **intenti liquidatori**.

Quali sono le imposte indirette applicabili al trust?

Tanto specificato nelle prime pagine della bozza, l'Agenzia - però - non declina adeguatamente questa affermazione in relazione alle imposte indirette astrattamente applicabili al trust.

Infatti, è possibile leggere che "l'**imposta sulle successioni e donazioni** è dovuta in seguito ai trasferimenti ai beneficiari del patrimonio vincolato in trust" e quest'affermazione ci testimonia l'accoglimento dell'**orientamento della Cassazione** sulla "**tassazione in uscita**" ma, più a monte, lascia perplessi sul fatto che un passaggio fondamentale non sia stato fatto.

Infatti, le vicende relative alla vita di un trust sono sempre e soltanto produttive di liberalità, come tali soggette all'imposta sulle successioni e donazioni o, piuttosto, vi sono anche casi in cui le finalità realizzate sono differenti, come tali suscettibili di essere assoggettate ad altre imposte?

Pensando ai possibili impieghi del trust diversi da quello liberale, uno per tutti il trust di garanzia, la risposta da dare sembrerebbe andare in quest'ultimo senso.

In merito all'applicazione "in uscita" dell'imposta successioni e donazioni, la circolare afferma come la costituzione del vincolo di destinazione non integra un autonomo presupposto impositivo, ma è **necessario** che si realizzi un **effettivo trasferimento di ricchezza** mediante un'attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale. Il **momento fiscalmente rilevante**, dunque, è quello in cui i beni in trust vengono effettivamente attribuiti ai beneficiari, momento in cui dovrà essere valutato il rapporto tra lo specifico beneficiario e il disponente, ciò al fine di definire eventuali franchigie e le aliquote applicabili.

Con riferimento alle erogazioni nei confronti dei beneficiari, però, la circolare non specifica nulla sulle possibili modalità di tassazione di quelle attribuzioni che sovente vengono effettuate durante la vita del trust e che possono avvenire, ad esempio, al compimento del diciottesimo anno, alla nascita di un figlio, al conseguimento di una laurea o all'avvio di un'attività imprenditoriale da parte di uno o più beneficiari. In alcuni casi, addirittura, il trustee non eroga alcunché nei confronti dei beneficiari, ma paga agisce direttamente nei confronti dei terzi, seppur nell'interesse dei beneficiari (si pensi all'eventualità in cui l'atto istitutivo consenta al trustee di saldare i debiti dei beneficiari ovvero di pagare l'acquisto delle prime abitazioni).

Questioni ancora aperte

L'aspetto più sensibile in relazione alla tassazione "in uscita", che la circolare non declina, e su cui saranno fondamentali le osservazioni, è quello della sorte di tutte quelle situazioni in cui - in ossequio al vecchio orientamento - la **tassazione** è avvenuta "**in entrata**", al momento dell'atto dispositivo. In questi casi sarà possibile richiedere un **rimborso** dell'imposta pagata? Nei casi in cui il pagamento delle imposte sia stato sostenuto dal trust, cosa accade se il trust è cessato?

Qualora, invece, l'applicazione della tassazione "in entrata" non abbia generato imposizione, magari in forza dell'applicazione delle franchigie, cosa accadrà riguardo alle franchigie erose, queste torneranno disponibili? E come? Automaticamente o sarà necessaria una qualche

istanza?

Numerose e rilevanti, dunque, sono le questioni che la bozza di circolare (*recitus*, che la tassazione “in uscita”) pone. Si nota, poi, che anche con riferimento alle **imposte ipotecarie e catastali**, viene accolto il principio della tassazione “in uscita”.

Con la bozza, inoltre, viene chiarita l'applicazione dell'art. 47-*bis* TUIR per la tassazione dei redditi prodotti da trust opachi stabiliti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata.

Infine, con riferimento agli adempimenti di **monitoraggio fiscale** per gli investimenti e le attività finanziarie estere, in caso di trust opachi (quindi senza beneficiari titolari di diritti immediati), viene previsto che gli obblighi di monitoraggio sono posti in capo ai beneficiari, ancorché privi di diritti attuali, purché individuabili. Loro spetterà la compilazione del quadro RW, quali titolari effettivi.

Quest'affermazione, in concreto, rischia di trovare notevoli difficoltà applicative, si pensi alle ipotesi in cui i beneficiari di un trust siano individuati genericamente per categoria (ad es. i discendenti del disponente).